L'
ARCHITETTURA LEGALE

PARTE SECONDA

DELLE SERVITÙ PREDIALI

LE SERVITÙ
PREDIALI

SANZIONATE

DAL CODICE NAPOLEONE

RIDOTTE IN CASI PRATICI, E CON ANNOTAZIONI

DESUNTE DALLE LEGGI ROMANE

E DA CLASSICI AUTORI

OPERA DIVISA IN V. LIBRI

GIÀ PUBBLICATI

DALL'AVV. LUIGI PICCOLI IN BRESCIA

L'ANNO 1808.

CORREDATA IN QUESTA EDIZIONE DI NUOVI RAMI E DI NOTE ADDIZIONALI PER FAR CONOSCERE LA CONCORDANZA COLLE LEGGI ROMANE, E CON LE VIGENTI IN TOSCANA

FIRENZE
PER V. BATELLI E FIGLI
1838.

PREFAZIONE

DELL' AUTORE

L' uomo che co' suoi sforzi cerca di essere utile agli altri, che colle proprie fatiche non mira, se non ad accrescere cognizioni, ed a dilucidare in pratica de' casi emergenti, ciocchè non sempre può essere provveduto dalla più sana teorica legislazione, se non giunge a meritarsi l' approvazione pubblica, sentesi almeno compensato dall'interna compiacenza di aver tentato di fare un bene a' suoi simili.

Tale fu l'unico mio scopo nel dare ai torchi il mio *Trattato pratico delle successioni intestate*, secondo il Codice Francese. (1) e tale lo è nel produrre al pubblico la presente opera relativa alle Servitù.

Questa al Possidente, all' accorto Agricoltore, all'Ingegnere Architetto, all' Agrimensore, al Giudice, al Legale, e ad ogni altro, che voglia facilitarsi l' intelligenza del Codice non verrà al certo disaggradevole.

Sembrerà forse strano, che io abbia ardito d' intraprendere cotanto malagevole impresa, dopo che le Opere di molti celebri Scrittori trattano di questa materia consecreta da secoli a regole uniformi di giustizia; ma vi si occuparono essi nella sola teoria, e niuno, che io mi sappia, vi fu, che riducesse anche alla pratica così interessante, e comune argomento. Anzi appunto, perchè conobbi, che le antiche, e cadute legislazioni mancavano di questo utile

(1) Fu stampato l'anno 1806 nella Tipografia Bettoni.

sviluppo, appunto perchè nell'esercizio della mia professione di spesso ebbe a cadermi sott'occhio, che ogni volta, che si agitarono avanti giudiziarie magistature questioni di Servitù, vi si portava un modello, o almeno un disegno a dilucidazione nel caso controverso, mi posi in pensiero di tentare di diminuire quel semenzaio di liti, che affliggono i possedimenti, e flagellano l'agricoltura, col porre alla luce un'Opera (dirò col Cipolla) (1) del tutto nuova, e nello stesso tempo utile, e necessaria.

Non sarà così facile in avvenire, che il possidente faccia un inalzamento di Fabbrica, che poi il suo vicino abbia il diritto di far distruggere; che apra un foro a prospetto, che il suo conterminante gli fa otturare, che costruisca un cammino in un muro divisorio in modo, che il com-

(1) Cipolla. *Tract. de Servit.* stampato in Venezia l'anno 1586 alla pagina prima in principio.

» Nec unquam libellum, de quo jam ab alio scriptum » reperiatur, scribere volui: licet nonnulli, quibusdam ad» ditis, et detractis, id facere consueverunt, sed ea tantum » de re, pro fructu majori, de qua nemo unquam tractatum » aut libellum, quem sciverim, scripserit. »

proprietario si opponga, e si formi una discordia fra essi, e una lite. L'agricoltore non si arrogherà la facoltà di passare sopra il fondo di un altro, non si approprierà le acque de' fondi vicini, che non fossero di sua appartenenza, perchè edotti i proprietarj, e gli agricoltori sapranno preservare i loro diritti dalle altrui usurpazioni. La vicinanza de' possidenti, e degli abitanti, che dovrebbe essere l'asilo della concordia, e dell'amicizia, non sarà così di frequente turbata, nè rotti i suoi legami da dissapori provocati dall'inscienza di tali cognizioni, e di un pratico quadro, che gli illumini dei veri rispettivi diritti. Tali furono i motivi, che mi persuasero a questa laboriosa fatica.

Tanto nelle teorie, che nei casi pratici non mi sono dipartito dalle disposizioni del Codice, di cui solo tentai il possibile sviluppo per l'intelligenza di ogni classe di persone. Perciò nelle tavole, le quali sono bensì di mia sola invenzione, e da me abbozzate, nulla vi è di arbitrario, ed

estraneo al Codice; ed anzi, per ridurre l' opera possibilmente compita, prima di darle all' incisione, le feci riformare da capace Architetto. Mi son poi servito di uno stile non ricercato, perchè divenga più a tutti comune. Mi attenni piuttosto a dir in poche pagine delle cose, che, quanto più brevemente enunziate, dimostrano chiare le idee, che spiegar si vogliono, in luogo di perdermi in amplificazioni, ed inutili digressioni, le quali, atte solo a rendere un'Opera voluminosa, non fanno che spargere confusione, allontanare la cognizione delle cose, e servono più alla vanità degli scrittori, che all' utile pubblico.

Come l'unico mio scopo fu quello di ridurre alla pratica con rami incisi dimostrativi queste saggie disposizioni del Codice, così ho creduto, che bastar possano pochi cenni in teoria, i quali si troveranno in pratica conformati colla possibile geometrica dimostrazione, e semplicità nel loro maggiore ampliamento, ed ho anche

seguito le sane divisioni della materia stabilite dal Codice, come le più naturali, e ragionate.

Possa esser io così fortunato di acquistare il compatimento degli uomini saggi, e di far tacere l' inquieta censura!

SAGGIO TEORICO

SAGGIO TEORICO

Prima di entrare in particolarità sopra la materia composta da quest' Opera, è necessario applicarsi ad alcune generali nozioni. Si deve conoscere prima di tutto quale sia propriamente la definizione *Servitù* sanzionata dal nuovo Codice. Esso parla delle Servitù Prediali, e conseguentemente nell' Articolo 637 si definisce la Servitù: un carico imposto sopra un fondo per l' uso, ed utilità di un altro appartenente ad altro proprietario; e, se ricorriamo al Vol. IV. Part. 2. delle discussioni relative a questo ramo di legislazione (che io non rapporto, perchè già son per le mani di tutti), anche in queste si definisce, un carico imposto ad un fondo, e per un fondo. Dal che ne viene, che l' uso della Servitù è reale, e perpetuo, e che dà un diritto al padrone di un fondo, che perciò si chiama dominante, e

diminuisce la libertà dell' uso del fondo di un altro, che per questo si dice fondo serviente; in conseguenza non si dà servitù tra due fondi posseduti da una stessa persona.

Convengono in questi principj anche le Leggi Romane (1) parlando di Servitù reali, e molti Classici Autori, come il Cipolla (2), il Domat (3), il Ferrari nella sua Biblioteca (4), il Milizia nel suo terzo tomo di Architettura (5), ed altri; ma con più ragionevolezza, e secondo i detti principj, il nuovo Codice separò dal titolo Servitù l'usufrutto, l'uso, e l'ambizione, che erano confusi sotto il nome di Servitù dai Romani, i quali univano ancora le Servitù personali, e fra queste la barbarie di erigere in diritto i servizj di quelli uomini, che erano detti schiavi, deducendolo dal Jus delle genti, ma confessando che è un diritto in opposizione alla stessa natura; come si legge nelle medesime

(1) L. 1. 2. 4. Lib. VIII. Tit. I; e L. 18, e 26 § *de Servit. praed. urb.*

(2) Cipolla, *de Servit.* Cap. II.

(3) Domat Tom. III. Lib. I. Tit. XI nel princ. e Sez. I

(4) Ferrari Tom. VII. Tit. *Servitus* § 4. Servitus realis, quae debetur a re rei, est quoddam jus praedio inhaerens, et ipsius utili tamen respiciens, et alterius praedii jus, siva libertatem diminuens, sic expresse. Bart. in L. 1. § *de Servit.*

(5) Miliz. Archit. T. III. Cap. VIII. che deve esser XVIII. pag. 298, ediz. Remondini, Bassano.

Instituzioni di Giustiniano Lib. I. Tit. 3. § 2. *Servitus autem est constitutio juris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subjicitur*; Anzi il Cipolla di tale specie di Servitù trae l'origine da Noè, che condannò un suo figliuolo ad essere schiavo de' proprj fratelli, e lo documenta con citate autorità (1). Perciò i Romani dividevano il titolo di Servitù in personali, reali, e miste (2) come vedesi dalle loro indicate leggi, decisioni, e dottrine, e da tant' altre relative.

In fatti qual ragione vi era d'immischiare sotto il titolo Servitù, l'usufrutto, l'uso, e l'abitazione, che sono diritti bensì sopra un fondo altrui, ma non causati dal possesso di un altro fondo, e convengono a disposizioni dell'uomo ed obbligazioni temporarie, come sono i Testamenti; le locazioni, ed altre convenzioni (3)?

Egli è ben vero, che anco il Codice Francese nella triplice divisione della Servitù Prediali ammette sotto il nome di Servitù ciocchè

(1) Cipolla *de Servit.* Cap. I § 2.

(2) Istit. Iustinian. L. I. Til. 3. *de Servit.* e gli altri Tit. de usuf, de usu, et habit.

Rota R. P. I. decis. 199. n. 2. P. 3. dec. 239. n. 1. Cipolla al sud. Cap. I. n. 1.

(3) Domat. Tom. III. Lib. I. Tit. XI. Sez. I. artic. V.

fosse convenuto fra gli uomini, ma a titolo di quelle Servitù, che tali sono in natura, fondate sopra fondo a benefizio di un altro fondo posseduto da un altro proprietario, per lo che appunto chamansi reali, perchè sono inseparabili dei fondi, di un fondo serve ad un altro, e questo servizio passa alla persona a sola causa di un fondo (1).

Le servitù prediali, stabilisce il nuovo Codice, che derivano da tre fonti. I. dalla situazione naturale dei luoghi: II. Da obbligazioni imposte dalla Legge. III. Da convenzioni fra i proprietarj; così prescrive all' Art. 639, ma queste servitù sono tutte della natura di quelle reali, escluse quelle da persona a persona, e le miste, poichè solo accordate a benefizio di persona, a causa del fondo da lei posseduto.

Si consideri quanto sia più naturale. La stessa natura, per la situazione più elevata di un fondo superiore ad altro inferiore, somministra la prima parte di queste servitù; la Legge, che regola lo stato di società, ed il conseguente stato di scambievole dipendenza, ne prescrive la seconda parte; ed il fatto dell' uomo ne può convenire la terza; ma senza mai

(1) Lo stesso al detto Articolo.

dipartirsi da ciò, che forma titolo di servitù Prediali, onde questo titolo rimanga non confuso colle altre obbligazioni.

La forza naturale delle cose è quella, che introdusse necessariamente il primo ramo delle Servitù, e guai all'agricoltura, che è la vera nutrice del genere umano, se ad essa mancasse il soccorso dell'acque! Non è possibile in natura soffocare una sorgente dove essa nasce. Le acque, che scaturiscono, devono per forza naturale dissotterrarsi, e disperdersi intorno ad essa, e necessariamente divertirsi dalla parte inclinata, e più bassa, ove la stessa natura le offre il declivio.

Ecco i primi elementi delle Servitù che quantunque si definiscano ancora, come diminuenti il diritto di un proprietario, soccorrano in quest'aspetto il proprietario del fondo dominante, in cui nasce la sorgente, dandogli uno scolo pel fondo del suo Vicino, senza di cui un' arena, ed un lago di acque resterebbero le sue terre.

Pure nel tempo stesso due altri benefizj ne emergono, l' uno a favore del primo, l' altro del padrone del fondo serviente. Il proprietario del fondo dominante, se le acque della sua sorgente non sorgono in tal volume, che non gli formino l' alluvione del suo terreno,

può liberamente servirsene per i proprj usi, e per arricchire l'agricoltura del fondo suo; può arrestarne lo scolo su l'altrui fondo indipendentemente, ma, se d'altronde il padrone del fondo inferiore ne avesse acquistato un titolo, o per un tempo della Legge determinato fosse in possesso di ricevere dette acque perenni, o scolatizie, che sieno, ha diritto di obbligare il proprietario superiore della sorgente a non impedire, ne diminuire il loro corso, mentre queste influiscono all'irrigazione, ed utilità del suo fondo, come egualmente potrebbe opporsi a qualunque operazione, che praticasse il padrone del fondo superiore, onde rendergli più gravosa la servitù: e vogliasi poi riflettere, con qual provida disposizione sia ristretto il diritto del proprietario della sorgente, allorchè trattasi di attingere acque a favore di una vicina borgata, o villaggio, e con quale equa misura nel tempo stesso sia assicurato il di lui interesse.

Nel caso dello scolo di acque ad usi irrigatorj può il padrone della sorgente servirsene a suo beneplacito, salvo il diritto del fondo inferiore acquistato o per titolo, o per prescrizione, giacchè se il fondo inferiore rimane senza acqua, può essere dedicato ad altra

coltivazione, ma dove trattasi dei *bisogni di vita* per l'esistenza degli abitanti dei fondi vicini, gli è impedito in ogni caso di salvarne il solito corso privandoli dell'uso dell'acqua: ma può ripeterne una giusta indennizzazione col mezzo dei periti, qualora gli abitanti o tutti, od alcuni individualmente non ne avessero acquistato per titolo.

In quale angustia non si troverebbero il Proprietario, o il vigile agricoltore, a cui fosse tolto di poter chiudere il di lui fondo con muro, o con siepi, onde assicurarne i frutti dai morsi delle altrui bestie, o dalle ruberie che sovente succedono nei fondi non chiusi? Anche questo, è un altro benefizio derivante dalla prima parte delle servitù sanzionate dal nuovo Codice.

Il Legislatore, che con occhio speculativo cerca sempre di prevenire ciò, che può turbare l'ordine sociale, conobbe di dovere prescrivere colla Legge alcune imperanti disposizioni, che assicurino i pubblici, o comunali diritti, e che frenino il dispotismo d'un proprietario, e conservino i diritti dell'altro. Questo forma il complesso della seconda parte delle Servitù.

Quante questioni non insorgerebbero per la

costruzione, o riparazione di marciapiedi bordeggianti un fiume, o di strade pubbliche, e comunali, che fossero a peso dei poderi, o villaggi circonvicini! Quante tra i proprietarj di terminanti, per lo pascolo delle pecore, e d'altri animali, pel passaggio sull'altrui fondo, per la comunione dei fossi, o de' muri, per la piantagione di alberi, o per l'erezione di edifizj sul confine limitrofo! Quante tra i padroni di case confinanti, o vicine a causa di stillicidj di alzamento di nuove fabbriche, d'immissioni di travi ne' muri divisorj, di apertura di finestre, e vedute a prospetto, e di riparazioni, e ricostruzioni, a motivo di appoggiare all'edifizio del suo vicino una latrina, un forno, una scuderia, e simili, per le distanze, e necessarj ripari, a toglimento de' pregiudizj, ed a sicurezza del fondo serviente! Come il proprietario i di cui fondi fossero circondati per ogni parte, e che non avesse veruna uscita sulla Via pubblica, potrebbe prestarsi alla coltivazione del suo Podere, o non dovrebbe piuttosto restare imprigionato nella sua casa, se non avesse il diritto di addomandare un passaggio sui fondi dei suoi vicini, salva la dovuta indennizzazione? cosa facile a succedere o per l'irruzione di qualche torrente, che opponga un monte di

ghiaia all' unica uscita, o per una scossa, che apra il terreno, o per pubblico lavoro. A tutto ha provveduto la Legge.

Queste due specie di Servitù, che traggono la loro origine o dalla natura delle cose, o da Sovrane disposizioni, non tolgono per altro la libertà agli uomini di convenirne concordemente delle altre, o modificarne il loro uso, purchè le Servitù, che volessero costituire, si fondino sopra un podere, e ad uso del proprietario di un altro fondo, e non sieno in alcun modo contrarie all'ordine pubblico. In questa terza parte il Codice col terzo capo non fa, che permettere una tal libertà, e classificarne le diverse denominazioni, dedotte dagli usi, a cui servono. Può dunque un proprietario convenire col suo vicino, un più comodo passaggio sul di lui fondo, per uso del proprio, onde con carri, ed animali portarsi sulla via pubblica, benchè abbia altra uscita, ma non potrà convenire a titolo di Servitù la permissione al suo vicino di entrare nel suo fondo, per farvi una passeggiata, o per cogliere delle frutta; nè può obbligarsi ad aprirgli un suo cancello, per tale oggetto, poichè allora opererebbe in contravvenzione dell' Art. 686. del citato Codice, e sarebbe imposta la Servitù alla persona, ed a

beneficio della persona, ed in luogo di chiamarsi sotto il titolo di Servitù caderebbe sotto la denominazione di contratto di locazione, o di altre obbligazioni; disposizione che consona anco alle Leggi Romane (1), ed a' classici Autori (2).

La prima divisione delle Servitù riguarda la qualità dei fondi, sopra cui cade il benefizio.

L. Art. 687, che sussegue distingue due sorti di Servitù, quelle, che risguardano l'uso di fabbriche e quelle, che hanno rapporto all' uso di terreni.

Le prime si denominano urbane, e le seconde si chiamano rustiche, tanto se le fabbriche, a cui appartengono, sieno situate in Città, come se fossero in campagna, ed egualmente quanto ai terreni, perchè la qualità della Servitù non si determina dalla situazione del luogo, ma dalla natura del fondo, a cui è dovuta.

In questa grave materia il Codice è quasi del tutto conforme al Diritto Romano, e solo ne ha modificato quelle parti, che più non convengono ai tempi, e costumi presenti, migliorandone gli usi con più sana legislazione (3). In

(1) L. 8. de Servit.

(2) Cipolla. Cap. II. ff. 8. Domat. Lib. I. Tit. XI. Sez. I. Art. 5.

(3) Instit. De reb. corporal. et in corporalibus.
Leg. aedificia ec. in princ. ff. communia praediorum.
Leg. si praedium 16. Cod. de praediis, et aliis rebus.
Ferrari. T. VII. Tit. Servitus § 6.
Milizia. T. III. Cap. XVIII.

sostanza, tutte le Servitù consistono in un obbligo, che ha il proprietario di un fondo, di soffrire certe cose, o di non farne certe altre nel suo proprio, per vantaggio del suo vicino. Il Milizia applica questa definizione alle sole Servitù urbane nel citato capo: ma io non posso convenire con lui, e mi pare irragionevole questa sua applicazione, poichè un acquedotto, per trarre le acque dal fondo altrui, o per versarla dal suo negli altri fondi; un passaggio sul campo del suo vicino per uso del campo proprio; il trarre pietre, calce, o sabbia dal fondo di un proprietario in benefizio di un altro fondo sono servitù rustiche da esso pure per tali classificate: ma anche in queste offre il proprietario del fondo serviente l' acquedotto, il passaggio sopra il suo fondo, come soffre il proprietario di un edifizio l' immissione di un trave nel muro della sua casa, o il divieto di non alzarla in pregiudizio del suo vicino, che sono Servitù pure da esso denominate sotto la distinzione di Servitù urbane.

Succedono distinzioni di Servitù continue, e discontinue, apparenti, e non apparenti, tolte dalla natura della cosa, poichè una veduta a prospetto verso il fondo altrui ella è certamente continua, ed apparente finchè sussiste

l' apertura della finestra, ossia oggia nel fondo dominante, senza che vi sia bisogno del fatto attuale dell'uomo, che in ogni punto si vegga affacciato a quella veduta, che apparisce dal segno visibile dell'esistente suo foro; come al contrario il diritto di passaggio sul fondo altrui, o di attingere acqua al pozzo, o fontana di altro proprietario, che non può essere esercitato continuamente, ma solo a seconda del bisogno, naturalmente cadon sotto la denominazione di Servitù discontinue, come la proibizione di un alzamento di fabbrica in pregiudizio del vicino dicesi non apparente, poichè nulla di visibile in niun modo apparisce.

Non si servì qui il Legislatore delle altre due distinzioni del Cipolla (1), perchè la prima può dirsi del tutto vana, e la seconda appartiene al titolo usufrutto.

Passa poi il Codice al modo, con cui si costituiscono le Servitù, ed in questa Sezione, non dipartendosi dai generali principj della Giurisprudenza, fa conoscere inquali maniere si acquistino le Servitù, secondo la loro qualità (2).

I Testamenti, le donazioni, le vendite, le per-

(1) Cipol. Cap. IX. *de servitutibus nominatis, et innominatis.*
(2) Lo stesso Cap. X. *de servit. dividuis, et individuis.*

mute, ed altre convenzioni ne sono i titoli (1), ma convien prevedere, che nella vendita del fondo dominante, o serviente, nel caso in cui uno di questi sia ritenuto dal venditore, deve specificarsi la Servitù attiva o passiva, che si volesse costituire (2), nè vi sarebbe, che il caso, in cui il venditore di un fondo se ne fosse riservata una porzione, per andare alla quale non avesse altro passaggio, poichè in tal caso, anche senza patto espresso, sarebbe il compratore obbligato a permetterlo (3).

Pel possesso di anni trenta si ponno acquistare alcune Servitù; prescrizione, che tiene luogo di Titolo, ove questo mancasse, e si può prescrivere anche il modo di usarne.

La destinazione del padre di famiglia equivale parimente ad un titolo nelle servitù continue, ed apparenti, purchè sia egli il padrone de' due fondi, ed abbia esso in fatti costituita la Servitù, come l'apertura di un foro verso l' altro fondo, la posizione di uno stillicidio cadente sull' altro, e simili.

Queste servitù devano rispettarsi dagli eredi in caso di divisione; e qualora, dopo costituita la

(1) Leg. *Duorum* 3. ff. Com. *Praediorum*.
(2) Leg. tradendis 7. in principio ff. com. praediorum.
(3) Leg. si venditor. 10. ff. de religiosis, et sumptibus.

Servitù attivamente, o passivamente in un fondo, il proprietario lo disponesse senza convenire sopra la Servitù, essa continua ad esistere.

Un altro modo prescrive il nuovo Codice con cui si possono acquistare le Servitù, che non si acquistano a titolo di prescrizione, ed è quello di procacciarsi dal proprietario del fondo serviente, un documento con cui le riconosca.

Costituita una Servitù, si ritiene per accordato tutto ciò, che è necessario per usarla; così accordato il passaggio del vicino per la porta del suo cortile, si esige necessariamente che resti aperta, o che ne consegni una chiave. Accordato l'uso di attinger l'acqua ad una fontana, resta accordato il passaggio per andarvi, ed egualmente accordate rimangono tutte le operazioni, che potrà fare l'utente della Servitù, le quali fossero necessarie per usarne, e conservarla.

Sono dalla legge determinati i casi ne'quali stanno a carico del proprietario del fondo dominante le spese necessarie al mantenimento della Servitù, e ne'quali il proprietario del fondo dipendente, abbandonando il fondo medesimo, possa sottrarsi dal peso.

Furono pure fissati i casi, in cui cessano, e si estinguono tanto le Servitù, che il modo di usarle. Si estinguono, colla distruzione del luogo serviente, o colla riunione della persona de'due fondi serviente, e dominante, o col non uso di anni trenta, secondo le diverse specie di Servitù. Chiude il Codice quest' importantissimo titolo, col far conoscere i casi, che ne impediscono la prescrizione.

Tali sono i veri principj di questa parte di legislazione, che mi è sembrato più opportuno di riunire, piuttostochè separatamente, e respettivamente applicarli alle tavole in rame acciò che si conoscano prima le massime generali, e le teorie della materia, di cui si tratta, onde poscia, col confronto delle pratiche figure relative, si ritrovino verificate.

LIBRI V.

DELLE SERVITÚ

RIDOTTE IN PRATICA.

LIBRI V.

DELLE SERVITÙ

RIDOTTE IN PRATICA

DIMOSTRAZIONI PRATICHE

COL CONFRONTO

DELLE TAVOLE

LIBRO PRIMO

Delle Servitù derivanti dalla situazione naturale dei luoghi.

OSSERVAZIONI

Oggetti d'agricoltura, che sempre interesseranno le cure dei più illuminati Governi, comprende questa prima parte di Legislazione.

La materia di acque, se in un aspetto si può riguardare per una sorgente de'beni, d'altronde può produrre degli effetti contrarj, e delle sempre rovinose controversie tra i possidenti se non fosse ben regolata.

Perciò nell'atto, che il Legislatore segue le leggi immutabili di natura, ne modifica, e ne regola gli effetti, onde anco le acque, le quali lasciando loro il corso naturale diverrebbero un male, riescano di vantaggio alli proprietarj.

Colle prime figure si dimostra il diritto, che ha il proprietario di una sorgente di acque, di preservarsi lo scolo di esse in aggravio dei fondi inferiori del suo vicino; ma con quelle che seguano, se ne limita l'esercizio a toglimento

per prescrivere questo diritto, ed il modo di usarlo tra i presenti, e di venti per gli absenti: ma il nostro Codice conformandosi all' esperienza delle più recenti legislazioni stabilì necessario il corso di anni trenta dall' epoca delle dette operazioni.

In questi due casi, nei quali o per titolo, o per prescrizione il proprietario del fondo inferiore possede il diritto di mantenersi le acque, che vi scolano dal fondo superiore, diminuendo al padrone di questo la libertà del pieno uso della sua sorgente, che forma porzione integrante della sua proprietà, veste in tal parte la figura di dominante, e l' altro di fondo serviente.

Le tre figure successive dimostrano con qual maturità la legge riconosca la maggiore importanza dei bisogni di vita in confronto di quelli che arricchiscono i fondi.

Se un fondo non può godere irrigazione, si coltiva ad altre rendite; ma se agli abitanti di una borgata, o villaggio manca l' uso dell' acqua, necessariamente si renderebbe in breve tempo un deserto per avvicinarsi ad altra situazione, ove fosse più comodo un tal benefizio. Perciò è vietato al proprietario di una sorgente il privare una borgata, o villaggio

dell' uso della sua acqua, ancorchè gli abitanti non abbiano titolo, o prescrizione: ma la legge gli salva per altro il diritto di esserne indennizzato.

Le altre figure, che risguardano gli acquedotti, separano i pubblici dai privati diritti; ma con tanto provide mire contemplò il Legislatore gli oggetti di agricoltura, che, onde possibilmente favorirla, rimette all' equità dei Tribunali il riconoscere, conciliando l' interesse di questa coi riguardi dei dritti di un proprietario, le questioni, che insorgere potessero tra quelli, che godendo il corso bordeggiante, o intermedio alli respettivi fondi d' un acquedotto, sostener volessero un estremo rigore di privare del benefizio d' irrigazione altri, a cui le stesse acque senza loro pregiudizio potessero divenire utili alla maggior fertilità dei loro terreni.

La pace tra i conterminanti forma lo scopo dell' altre tre ultime figure, le quali dimostrano le relative eque disposizioni, che salvano l' estensione dei diritti d' un proprietario col modificarne e condizionarne l' uso, a preservazione dei diritti de' suoi vicini, come tutto viene espresso dalle figure seguenti.

Figura I.

È di diritto del fondo marcato colla lettera A, in cui nasce la sorgente N.° 3. il tramandare per la sua naturale situazione più elevata lo scolo delle acque provenienti da detta sorgente nell' inferior fondo B. Art. 640 del Codice Francese (*a*).

II.

Il proprietario del fondo D inferiore soggetto a ricevere le acque provenienti dalla sorgente N.° 4, nascente nel fondo superiore C, non può erigere il muro, ossia riparo marcato col N.° 5, che ne impedisca lo scolo. Articolo suddetto.

III.

Quegli che possede il fondo E, da cui trae l'origine la sorgente N.° 6, che scola nel fondo inferiore F, non può costruire il fosso N.° 7 per aggiungere un secondo scolo in pregiudizio del detto fondo F, soggetto alla servitù di ricevere le acque del fondo E superiore, Articolo suddetto.

IV.

Il possessore del fondo G in cui nasce la sorgente N.° 8 non può sostituire al vecchio fosso N.° 8, il nuovo N.° 9 diversificando la situazione della servitù, a cui è soggetto il fondo H inferiore. Articolo suddetto.

V.

Quello che ha la proprietà del fondo I, non può ampliare il vecchio fosso N.° 2 col nuovo allargamento N.° 3 per facilitarne il declivio, ed accrescere il volume dell'acqua cadente nel fondo inferiore L, che renderebbe più grave la servitù. Articolo suddetto.

VI.

Il proprietario del fondo M superiore, che ha nel suo fondo la sorgente N.° 4 ha il diritto di usarne a piacere indipendentemente ad esclusione del fondo inferiore N, Art. 641. (b).

VII.

Se il padrone del fondo inferiore P, per acquisto, o per successione, o per qualche

altro titolo, possede il diritto di ritrarre l'acqua dalla sorgente N.° 5 del fondo superiore O, non può il proprietario di questo toglierè all'inferiore, nè impedirgli, nè diminuirgli la fluizione, o scolo di dette acque. Articolo suddetto.

VIII.

Egualmente il proprietario del fondo R, che gode il possesso continuo di anni trenta computabili dal momento, che avesse terminato il lavoro visibile del canale N.° 7 destinato a ricevere le acque della sorgente N.° 6 del fondo superiore Q, ed a tramandarle nel proprio inferiore R, non può essere turbato nel suo godimento in forza di prescrizione. Art. 641, 642. (c).

IX.

Il proprietário della sorgente N.° 8, che nasce nel suo fondo S, non può deviare il corso dell'acqua necessaria agli abitanti dell'inferiore villaggio, o borgata T fluente nel pozzo N.° 9 ad essi inserviente. Art. 643. (*d*).

X.

Il possessore del fondo U, in cui nasce la sorgente N.° 1 che fluisce perenne agli usi

degli abitanti del villaggio ossia borgata *Z*, non ha diritto di diminuire il corso delle acque pel vaso pure N.° 1, coll'otturazioni della parte di esso N.° 2. Articolo suddetto.

XI.

Se poi gli abitanti dell' inferior villaggio, o borgata B, che vanno ad attingere l'acqua al pozzo N.° 4, non hanno acquistato con qualche titolo, o per prescrizione il diritto di servirsene a causa di servitù, il proprietario superiore della sorgente N.° 3 nascente nel suo fondo A non può usarne a piacere come nella figura VI; ma può pretendere una indennizzazione a giudizio de' periti. Articolo suddetto.

XII.

Il proprietario del fondo C, a cui bordeggia il fiume, ossia riviera navigabile N.° 5 di ragione del pubblico demanio per disposizione del Codice all'Art. 538, non può servirsi di dette acque per l'irrigazione del suo fondo conterminante. Articolo 644. (*e*).

TAVOLA III.

Fifura XIII.

Il padrone del fondo D, cui bordeggia l'acqua corrente N.° 6 (che non è fiume pubblico) può servirsene, mentre trascorre, per l' irrigazione de' suoi fondi contigui Art. 644, salva sempre la disposizione del successivo Art. 645, e susseguente Figura XV relativa.

XIV.

Quegli che possede i fondi E attraversati dal canale N.° 7, che non sia fiume pubblico, può servirsi delle acque nell' intervallo in cui vi trascorrono, per l'articolo suddetto; ma coll' obbligo di restituirle al loro corso ordinario nell'uscire dai suoi terreni per l'oggetto dell' articolo, e figure successive.

XV.

In caso di questione fra i proprietarj dei fondi F, e quelli dei fondi G cui l' acquedotto N.° 8 vi scorre intermedio, e le di cui acque ponno loro essere utili; o fra questi, ed altri inferiori, che ripetessero la fluzione di dette acque ai loro usi, i Tribunali la decidono conciliando l' interesse dell' agricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà. Art. 645. (*f*).

XVI.

Il padrone del fondo H può obbligare il suo conterminante proprietario del fondo I a stabilire a spese comuni li termini di confine nel sito divisorio indicato dalli Numeri 9 separanti le rispettive loro proprietà. Art. 645.

XVII.

Il proprietario del fondo L può chiudere con cinta N.° 1, o con siepe il suo fondo indipendentemente dall' assenso de' suoi vicini possessori dei fondi M, N, purchè a senso dell' Art. 682, e relativa figura LXXV non si renda necessario ad alcuno di essi il passaggio sopra detto fondo, senza il quale non potesse avere verun' altra sortita. Art. 647 (*g*), e salva la distanza prescritta per le siepi nell' Art. 671, e figura LI relativa.

XVIII.

Quegli che vuol cingere il suo fondo, come il proprietario O, perde il diritto di mandare a pascolare le bestie nell'altrui fondo, dopo la raccolta delle messi in proporzione del terreno, che col chiuderlo ha sottratto all'uso comune Art. 648. (*h*).

LIBRO II.

Delle Servitù imposte dalla Legge.

OSSERVAZIONI

La Legge in questa seconda parte delle Servitù mirò bensì a garantire i pubblici, o comunali diritti; ma specialmente ebbe per oggetto l' utilità, e tranquillità de' privati.

Sarebbe troppo angustiato il padrone di un fondo se pei troppi riguardi di altre vicine proprietà gli venisse impedito di operare sul suo ciò che gli fosse necessario alla conservazione di esso, o che servisse a megliorarlo, o a rendere più comoda la sua abitazione; d' altronde sarebbe egualmente crudele, che per una troppa libertà del vicino mi vedessi a piantar alberi di alto fusto sul confine limitrofo, che colle frondi, o colle radici pregiudicassero ai prodotti del mio podere; ad inalzare un muro, una casa, che togliessero il lume alla mia; ad aprire una veduta a prospetto verso il mio fondo, a porre una grondaja, che mi porti le acque

piovane sulla mia proprietà, e cose simili. Quella amichevole concordia che seco attrae la vicinanza de' possidenti, e degli abitanti, quell' istinto naturale degli uomini, che li richiama a vivere in società che per la vicinanza, forma tra essi un più stretto vincolo di un dolce trattenimento, riunendo per così dire più famiglie, in una famiglia sola disposte fra esse ad assistersi nei respettivi bisogni, furono gli oggetti pur contemplati in questo ramo di legislazione, che si trova dimostrato dalle molte, e varie tavole, e figure relative.

Le prime risguardano i marciapiedi lungo i fiumi navigabili, e la costruzione, o riattamento di strade, ed altri pubblici, o comunali edifizj.

La figura vigesima prima pone in pratica quelle specie di Servitù comprese dall' Art. 652 del Codice, che senza alcuna denominazione le fa cadere sotto i regolamenti di polizia rurale, come i pascoli, le scorte, e simili. Indi colle molte successive si dimostra la comunione dei muri divisori, o a chi de' due proprietarj contigui ne appartenga la proprietà pei segni indicanti il padrone del muro determinati dalla legge, come pure i doveri di riparazioni, o costruzioni.

Molte di queste figure disegnano, e limitano la facoltà di fabbricare, appoggiando al muro comune immettendovi travi; molte di esse fissano i diritti d'inalzare il muro comune, e le condizioni a cui è soggetto il proprietario che voglia effettuare l'inalzamento secondo la costruzione de' muri: Servitù che dai Romani si chiamavano = *Oneris ferendi* = *tigni immittendi* = e simili (1); con altre di queste si fa conoscere il diritto del vicino di poter render comune anco il muro del suo conterminante proprietario, e si fanno conoscere i doveri rispettivi di ricostruzioni di tetti, muri, e scale di fabbriche possedute da più proprietarj, e come si rinnovino le Servitù, che prima della caduta dell' edifizio in esso esistevano.

Per l'intelligenza delle Figure che succedono è prima necessario di far conoscere la ragione perch' io mi sia servito della misura denominata *metro*, e non di quella chiamato *piede*, che sembrerebbe più a tutti comune.

Il Codice veramente lo spiega anche col ragguaglio del Piede parigino, ma io lo credetti inutile, giacchè pel regno d' Italia e quasi

(1) L. 6. *de Servit. vind.* L. 1. e L. 33. ff. *de Servit. praed. urb.*

egualmente forestiero *piede parigino*, che *metro*. Non si ha in Italia una misura generale atta ad esprimere il rapporto del metro, come in Francia il piede di Parigi, di cui parla il Codice. Io mi affaticai per essere inteso da tutti, e perciò usai della misura *metro*, ch' è quella del Codice, e per decreti governativi resa la comune nel regno.

Ciò posto, ora si può osservare nelle Figure successive come la legge stabilisca la diversità delle distanze secondo la nuova opera che intende di fare il vicino.

Le dieci figure incominciando dalla XLV alla LV comprendono le dimostrazioni delle fosse comuni o di particolar proprietà di uno solo dei vicini, del debito delle curazioni, e mantenimento; della distanza che deve osservare quello che in contiguità del confine limitrofo vuole piantare alberi di alto fusto, oppure siepi; e così dei diritti del confinante tanto sui nuovi impianti, che sugli esistenti.

Tutte le tavole successive fino alla figura LXXIV dimostrano in qual modo si possa scavare una latrina, od un pozzo presso il muro divisorio, e costruirvi un camino, un forno, una scuderia, un magazzino di sale, e simili opere, che volesse fare il padrone del fondo

conterminante: altre dimostrano il diritto del proprietario dei muri divisorj di potervi fare aperture atte a ricever luce condizionate a discipline; (a differenza dei muri comuni, nei quali volendo aprire una finestra si esige il consenso de' limitrofi proprietarj) dimostrando le altezze, che devonsi osservare secondo i piani, in cui vuolsi aprire il foro nel proprio muro; indi in queste tavole si dimostrano le differenti vedute a prospetto diretto, oppure obliquo sul fondo altrui per mezzo di finestra, o di loggia; come pure si mostra la forma della costruzione dei stillicidj onde il vicino non ne risenta alcun pregiudizio.

Le altre figure poscia colle quali si chiude questa seconda parte, fanno conoscere il diritto del proprietario di un fondo chiuso per ogni parte dai fondi de' suoi vicini, di dimandare il passaggio per portarsi sulla pubblica strada, e le sue obbligazioni: come, e dove si debba pretenderlo, e se l' indennizzazione del suo valore non pagata sia soggetta alla prescrizione. Imposte dalla legge queste Servitù, onde con piede certo operar possano i proprietari, o comproprietarj, o vicini de'muri, fosse, fabbriche, ed altri edifizj, che sono le Servitù chiamate da' Romani = *Altius tollendi* = *altius non*

tollendi = projiciendi = luminibus, vel prospectus offitiendi = stillicidii recipiendi = aut non recipiendi — fumi immittendi = e simili (1); non viene impedito ai proprietarj di convenire delle altre, o modificarne il loro uso, ciò che forma il soggetto del terzo Libro.

Seguono le Tavole dimostrative di questo secondo libro.

Figura XIX.

Per l'Art. 649, e 650 le spese di costruzione, o riparazione del marciapiedi N.° 3, lungo il fiume navigabile contiguo, che trascorre intermedio alli due fondi S, T, vengono determinate da leggi, o regolamenti particolari, avuto riguardo alla pubblica, e privata utilità; e la proprietà particolare del fondo S, sopra cui è costruito, cede mediante indennizzazione ai bisogni generali.

XX.

Similmente in forza de' suddetti articoli, tuttociò, che risguarda la costruzione, o riattamento della pubblica strada N.° 4, inter-

(1) L. 2. ff. *de Servit. praed. urban.*

media ai fondi U, Z, è determinato da speciali Leggi o Regolamenti.

XXI.

Il proprietario del fondò C, dopo la raccolta delle messi, può mandare a pascolar le sue bestie nel fondo del vicino D, purchè dalle Leggi sulla polizia rurale gli venga permesso. Art. 651, 652 (*i*).

XXII.

Il muro N.° 6, divisorio fino alla sua sommità dei due fondi, o giardini marcati B, C, li di cui proprietarj non hanno titolo esclusivo, nè vi esiste nel muro dalla loro respettiva parte alcun segno indicante proprietà, dalla Legge si presume comune. Art. 653 (*k*).

XXIII.

Il muro N.° 7, che si presenta a piombo nella sua fronte esteriore dalla parte del fondo D, e dall' altra del fondo E, offre un piano inclinato, appartiene esclusivamente per l' Art. 654 al proprietario E (*l*).

XXIV.

Lo sporto del tetto, e cornicione appostivi al tempo della costruzione del muro N.º 8 dalla parte del fondo G lo prova di ragione del proprietario G, esclusivamente al proprietario F, essendo un segno lo stillicido, o cornicione indicante la proprietà del muro a favore del fondo dalla cui parte esistono. Articolo suddetto.

XXV.

Egualmente la mensola di pietra apposta nel costruirlo al muro N.º 9 dalla parte del fondo I ad esclusione del fondo H, dalla cui parte non esiste alcun segno. Articolo stesso.

XXVI.

Al contrario se lo sporto del tetto N.º 1 fosse stato apposto dalla parte del fondo M non posteriormente al tempo della costruzione del muro, qualora il proprietario del fondo M non avesse acquistato titolo, o diritto di prescrizione, sarebbe il muro di proprietà del fondo L dalla cui parte esistono appostevi nel costruirlo le mensole N.º 2, Articolo suddetto, e conseguen-

temente avrebbe questi il diritto di far levare il detto sporto.

XXVII.

Se tanto il cornicione N.° 3 esistente dalla parte del fondo N, che lo stillicidio N.° 4, cadente nel fondo O, furono apposti al muro nel tempo della costruzione, le riparazioni, e le ricostruzioni del muro comune, per massima generale sono a carico dei detti due proprietarj; egualmente se tutto è comune, o in caso diverso in proporzione del diritto di ciascuno. Art. 655 (*m*).

XXVIII.

Se poi il muro comune, in cui esistono da una parte il cornicione al N.° 5, e dall' altra al N.° 6 lo sporto del tetto, non sostenesse alcun' opera, o edifizio di ragione di uno delli due conterminanti proprietarj P, e Q, questi dalla cui parte non porta alcun suo edifizio, può esimersi dall' obbligo di concorrere alle spese delle riparazioni, o ricostruzioni col rinunziare al diritto di comunione, Art. 656 (*n*).

XXIX.

Può il compatrone S fabbricare dalla sua parte appoggiando al muro comune N.° 8 coll'immettervi le travi N.° 7 introducendole per tutta la grossezza del muro esclusi soli cinquantaquattro millimetri di esso dalla parte dell'altro compatrone R, senza che da questo ne possa essere impedito, Art. 657, salve le avvertenze della figura XXXVII (*o*).

XXX.

Qualora il proprietario T volesse anche egli fabbricare dalla sua parte, e collocare le sue travi N.° 9 nel sito stesso del muro comune in cui il vicino proprietario U avesse immesse le sue N.° 1, internate fino che ne fossero rimasti soli cinquanta quattro millimetri di muro dalla parte del fondo T, ha questi il diritto di farle accorciare fino alla metà del muro N.° 2. Articolo suddetto.

XXXI.

Parimenti volendo il proprietario A costruire il camino N.° 3 ad altro incavo nel muro

comune N.° 4 può far tagliare fino alla metà del muro le travi. N.° 5 immesse dal proprietario del fondo Z, articolo suddetto, ferme sempre le avvertenze dell' Art. 674, e relativa susseguente figura LVIII.

XXXII.

Il proprietario del fondo C può erigere l' alzamento N.° 6, sopra il muro N.° 7 comune col B, ma le spese, e mantenimento dell' alzata superiore al muro comune, ed inoltre l' indennità pel maggior peso dei danni, che risentir potesse il vicino B, in proporzione dell'alzamento e del suo valore sono a carico del detto proprietario C. Art. 658. (*p*)

XXXIII.

Se il padrone del fondo E vuol far costruire l' alzamento N.° 8, della maggior grossezza N.° 9, sopra il muretto di cinta N.° 1 comune col D, non atto a sostenere la detta alzata è tenuto ad erigere la maggior grossezza nel proprio suolo E, e ricostruirlo per intiero a sue spese. Art. 659 (*q*).

XXXIV.

Quegli che possiede la proprietà del fondo F, può obbligare il proprietario del fondo G a vendergli la metà dell'eretto alzamento N.° 3 benchè eretto sul di lui suolo G, riguardo alla maggior grossezza N.° 4, e del resto elevato sopra il muro comune N.° 5, purchè paghi la metà della spesa incontrata nell' intiera erezione, ed il valore della metà del suolo occupato per la maggior grossezza. Articolo 660 (r).

XXXV.

Il proprietario del fondo H, contiguo al muro N.° 6, di ragione del possessore del fondo I, e in facoltà di acquistare la metà per renderlo comune senza che il padrone del fondo I possa opponersi, rimborsando a questo proprietario di detto muro la metà del valore di esso, e la metà del prezzo del suolo, sopra a cui il muro è costrutto. Art. 661, salvi i diritti di prospetto, stillicidio, e simili dipendenti da titoli, o da prescrizione.

XXXVI.

Se poi il proprietario L volesse render comune la sola porzione N.° 7 del muro N.° 8 di proprietà del padrone del fondo M sarebbe tenuto a pagare al medesimo padrone M la sola metà del valore di essa porzione, e della parte del suolo che la sostiene. Articolo suddetto, salve pure le indicate avvertenze.

XXXVII.

Ferma la facoltà a favore del compatrone d' un muro comune di poter fabbricar appoggiandovi, ed il diritto dell' altro come nelle *figure* XXIX, e XXX, non può per altro il vicino proprietario del fondo O costruire la nuova opera N.° 9 in contiguità del muro comune N.° 1, senza il previo consenso dell' altro vicino N, ovvero in caso di rifiuto senza aver fatto formare da periti la pianta della nuova fabbrica, che intende di erigere, onde l' opera non riesca di danno alle ragioni del fondo N conterminante. Art. 662 (*s*).

XXXVIII.

Egual decisione procede pel possessore del fondo P, che volesse far l' incavo N.° 2 nel corpo del muro N.° 3, comune col proprietario Q: Articolo stesso.

XXXIX.

Consona la disposizione del Codice all' Art. 656, dimostrato colla figura XXVIII, e presumendo, che nelle città e sobborghi, anco nelle corti, e giardini il muro comune sostenga un qualche edifizio, o se non vi esiste appoggiato, si renda troppo grave la servitù di stillicidio, prospetto, e simili, per la vicinanza delle abitazioni, costringe il vicino proprietario della corte R a concorrere alle spese di costruzione, o di riparazione del muro N.° 4, che divide la casa dell' altro vicino S dalla detta corte R, nella parte del pezzo caduto N.° 5, senza la facoltà di potere rinunziare al diritto di comunione. Art. 663 (*t*).

XL.

Parimenti nelle città, e nei sobborghi dovendosi costruire, o riedificare il muro comune

N.º 6 a spese delli due compatroni T, e U, l'altezza deve essere determinata dagli usi costantemente ricevuti o da regolamenti particolari; ed in caso di mancanza di essi l'altezza nelle città di cinquanta mille anime, o più dovrà essere in avvenire almeno di trentadue decimetri, e di ventisei decimetri nelle altre città sempre compreso il cornicione. Articolo suddetto.

XLI.

Le riparazioni e ricostruzioni dei muri maestri, e dei tetti sono a carico di tutti i proprietarj Z, A, B, ciascuno in proporzione del valore del respettivo suo piano Numeri 7, 8, e 9 qualora dai rispettivi titoli di proprietà, o per convenzione tra essi non venga determinato un modo diverso di tali restaurazioni, e riedificazioni. Art. 664 (v).

XLII.

Il proprietario C dei due piani N.º 1, è tenuto di fare i pavimenti dell' appartamento, e della soffitta su cui cammina: il proprietario D, quello del piano N.º 2, di sua ragione: il padrone E, il pavimento del piano N.º 3, e quegli

che possede il piano terreno N.° 4 fa, e riatta il proprio ove pure cammina. Egualmente deve il proprietario E formare la prima scala che vi conduce, e mantenerla conservata; così il D, quella che ascende al suo piano N.° 2, ed il C, quelle che mettano nel piano, e soffitta N.° 1 Articolo suddetto.

XLIII.

Ricostruendo il muro N.° 9 comune tra i compatroni G, H, I, L, dei piani di loro respettiva proprietà 5, 6, 7, 8, si ritengono le Servitù attive, e passive senza che possano rendersi più gravose a ciascuno di essi, purchè alcuno di detti proprietari non ne avesse acquistata la prescrizione prima che segua la ricostruzione; e ciò procede alla reedificazione di qualunque altro muro comune, in cui vi fossero servitù di stillicidio, prospetto, e simili. Art. 665 (*u*).

XLIV.

Pari decisione deve ritirarsi nella rifabbrica della casa A comune ai proprietari M, N, O, P, quanto alla respettiva ragione dei piani Numero 9, 1, 2, 3, per ingressi, regressi, ed ogni

altra Servitù sempre sotto la condizione che non siasi prescritta in beneficio di alcuno di essi compatroni. Articolo suddetto.

XLV.

La fossa N.° 4, intermedia ai fondi Q, R, S, è fra essi comune, qualora alcuno di detti conterminanti non ne avesse titolo di proprietà. Arti. 666, (*x*).

XLVI.

Il padrone del fondo U è proprietario della fossa N.° 5 ad esclusione del padrone del fondo T, perchè lo spurgo, ossia getto N.° 6 della terra scavata da detta fossa esiste dalla sola sua parte sul proprio suolo, essendo questo un segno indicante diritto di proprietà sopra la medesima. Art. 667, 668 (*y*).

XLVII.

La fossa N.° 7 che è comune ai contigui proprietarj Z, ed A, dev'essere mantenuta pure a spese comuni. Art. 669 (*z*).

XLVIII.

La siepe N.° 8, dividente i due fondi B, e C, qualora uno de' due proprietarj non vi abbia titolo, o possesso di prescrizione, si ritiene comune tra i medesimi. Art. 670 (*aa*)

XLIX.

Essendo il fondo D più elevato nel fondo E per quanto porta l'altezza del muro che lo sostiene, e conseguentemente in istato di essere il solo fondo D cinto dalla siepe N.° 9 piantata nello stesso, detta siepe è di spettanza esclusiva del medesimo fondo in cui esiste. Articolo suddetto.

L.

Volendo il proprietario del fondo F piantare alberi di alto fusto come quello marcato col N.° 1, in confine del vicino G, non può farlo se non osserva la distanza prescritta da veglianti particolari regolamenti, o praticata dall' usanze costanti, e notorie del paese, ed in mancanza di regolamenti, o degli usi deve attenersi alla distanza di due metri dalla linea di separazione de' due fondi F, G, Art. 670.

LI.

Similmente il proprietario H non può piantare gli alberi, e siepe viva N.° 2, se non osserva la distanza prescritta dagli usi, o regolamenti, o in mancanza di questi la distanza di un semimetro dal confine del fondo I conterminante. Articolo suddetto.

LII.

Se gli alberi N.° 3, e la siepe N.° 4 non fossero stati piantati dal proprietario L nella legale distanza dalla linea di separazione del fondo vicino M, nelle due superiori figure stabilita, il padrone del detto fondo M trovando dette piantagioni in minore distanza può esigere che siano estirpate. Art. 672 (*bb*).

LIII.

Il proprietario O, sul di cui fondo s' inoltrano i rami delli due alberi N.° 5, esistenti nel fondo N, benchè piantati in legale distanza può costringere il vicino N a tagliarli dalla parte che si estendono sul suo fondo. Art. suddetto.

LIV.

D' altronde il proprietario Q, dalla cui parte s' internano nel di lui fondo le radici de-

gli alberi N.° 6 di ragione del proprietario P, può tagliarle egli stesso. Art. suddetto.

LV.

Come la siepe, e gli alberi in essa situati N.° 7 ed 8, sono di ragione comune tra li due proprietarj R, S, così egual diritto ha ciascuno di essi per chiedere all' altro, che siano abbattuti. Art. 673 (*cc*).

LVI.

Il proprietario U, che volesse scavare la buca, ossia latrina N.° 9 presso il muro divisorio sia di ragione del proprietario T, oppure tra essi comune, è obbligato di lasciarvi la distanza prescritta dai regolamenti ed usi del paese, e di fare le opere egualmente prescritte, affine di non apportar danno al vicino T. Art. 674, (*dd*).

LVII.

Quegli che possede il fondo Z, può scavare, e costruire il pozzo N.° 1 presso il muro che divide il suo fondo dal fondo A, purchè

osservi la prescritta, o praticata intermedia distanza come sopra, e faccia pure le opere intermedie, che esigessero i particolari regolamenti, ed usi, a salvezza del fondo vicino. Articolo suddetto.

LVIII.

Parimenti il cammino N.° 2 può essere costruito nel fondo B, nel muro divisorio dal fondo C, previe le suddette avvertenze a riparo de' pericoli, e danni a' quali potrebbe andar soggetto il proprietario vicino del detto fondo C. Art. suddetto.

LIX.

Procede la stessa decisione della precedente quanto al forno N.° 3, che volesse costruire il proprietario C, presso il muro divisorio del proprietario E. Art. suddetto.

LX.

Eguali discipline di distanza, ed opere intermedie si devono osservare da quello che sul suo fondo F volesse formare una scuderia appoggiandola al muro divisorio col fondo C. Articolo suddetto.

LXI.

Anco il proprietario del fondo I non può formare al dorso del muro che lo divide col fondo H, il magazzino di sale N.° 5 se a riparo del danno che ponno recare tali materie corrosive al vicino H, non osserva la distanza, e non forma le opere intermedie volute dai regolamenti od usi. Art. suddetto.

LXII.

Il proprietario della casa M non può formare la finestra od altra apertura N.° 6 nel muro comune N.° 7, che avrebbe il prospetto nel fondo vicino L, senza il consenso del proprietario L, in qualsiasi maniera, e neppure con invetriata fissa. Art. 675 (*ee*).

LXIII.

Pel contrario il proprietario della casa N, il di cui muro pur N contiguo al fondo O, è di propria ragione, può formare in questo muro delle luci, o finestre, che abbiano il prospetto sul fondo O, ma con inferriate, ed invetriate, fisse nella forma, ed altezza determinata dalle tre seguenti figure. Art. 676 (*ff*).

LXIV.

Può formarsi dal proprietario Q la finestra N.° 9, come nella figura precedente, che abbia il prospetto nel fondo P; ma l'inferriata deve formarsi con cancelli, le di cui maglie abbiano al più di apertura un decimetro, ed il telajo dell'invetriata sia fisso nel muro. Art. suddetto.

LXV.

La finestra N.° 1 che apre il padrone della casa R nel suo pianò terreno per averne il prospetto nel fondo S, deve esser collocata all'altezza di ventisei decimetri al di sopra del pavimento, o suolo della camera pur N.° 1, in cui si apre, e che intende d'illuminare. Art. 677.

LXVI.

Se il proprietario della Casa T vuole aprire le due finestre o luci N.° 2 aventi il prospetto sopra il fondo U, deve collocarle 19 decimetri al disopra del pavimento delle camere in cui si aprono per esser queste ne' piani superiori. Art. suddetto.

LXVII.

Il proprietario della Casa Z, che vuole aprire le vedute dirette, ossiano finestre a prospetto N.° 3, verso il fondo chiuso, ossia casa A del proprietario vicino, può aprirle qualora siavi dalla faccia esteriore del muro in cui si fanno le dette aperture N.° 3 alla linea di separazione delle due proprietà la distanza di diciannove decimetri, altrimenti non ponno formarsi. Art. 678, 680.

LXVIII.

Quegli che possede il fondo C, può egualmente aprire la veduta diretta con sporto ossia loggia a prospetto N.° 4, purchè vi sia la detta distanza tra la linea esteriore di detta loggia alla linea di separazione tra il detto fondo C, ed il fondo B, chiuso dal muro N.° 5, verso cui si forma a veduta diretta la detta loggia. Articoli suddetti.

LXIX.

Il proprietario E, che vuole aprire il foro, o finestra N.° 6 per avere la veduta obliqua

sul fondo del suo vicino laterale D, osservar deve la distanza di sei decimetri dall'apertura che vuol formare alla linea del muro di cinta del suo vicino, nel cui punto si separano le due proprietà. Art. 679, 680.

LXX.

Egualmente il possessore della casa G, che vuol formare la loggia N.° 7 di veduta obliqua verso la casa laterale F, non può formarla se non nella distanza di sei decimetri, ma dal punto esteriore di detta loggia alla linea di separazione delle due proprietà F, G. Articoli suddetti.

LXXI.

Egual decisione procede dalle figure precedenti respettivamente se il proprietario della Casa I vuol formare l'apertura di veduta diretta N.° 8 di sola finestra a prospetto, oppure con loggia verso il vicino fondo H non chiuso. Art. 678.

LXXII.

Parimenti è determinata la distanza, a norma respettivamente delle figure precedenti per il

proprietario M, che vuole aprire la finestra, o loggia N.° 9 di veduta obliqua verso il lateral fondo vicino L non chiuso, e ciò per gli stessi Articoli 679, 680.

LXXIII.

Il proprietario del fondo O deve costruire in modo il tetto della sua casa N.° 1 che lo stillicidio, ossiano le acque piovane scolino sul proprio terreno O, non potendo farle cadere sul fondo del suo vicino N. Art. 681. (gg).

LXXIV.

La casa N.° 2 del proprietario Q scola le acque piovane cadenti del suo tetto sulla pubblica strada in modo che non cadano sul tetto della casa vicina del proprietario P. Art. suddetto.

LXXV.

Il padrone del fondo R, circondato per ogni parte dai fondi S, T, U, Z, in modo che non ha veruna uscita sulla via pubblica N.° 3, o 4, può esigere un passaggio su i fondi di detti suoi vicini per la coltivazione del suo

podere, pagando una compensazione proporzionata al danno, che potesse cagionare tale passaggio. Art. 682 (*hh*).

LXXVI.

Il possessore del fondo C circondato dai fondi A, e D, che ha il diritto di dimandare il passaggio sopra i fondi de' suoi vicini, deve regolarmente pretenderlo dalla parte che con più brevità, a traverso del fondo del suo vicino D, porta alla pubblica strada. Art. 683, salva la modificazione della seguente figura (*ii*).

LXXVII.

Se poi il passaggio, che può esigere il proprietario del fondo F sul fondo del proprietario G, riesca di maggior danno, ed incomodo formandolo a traverso della corte, o giardino, che porta alla strada N.º 8, deve stabilirsi per mezzo il campo che comunica colla strada N.º 7 pel minore suo danno. Art. 684 (*kk*).

LXXVIII.

Quegli che possede il fondo H, circondato dai fondi I, L, M, N, che gode il transito N.º 9 attraversante il detto fondo I, è in diritto di continuare il passaggio ancorchè nulla avesse pagato d' indennizzazione a senso della superiore figura LXXV, qualora sia in possesso di passare da trent' anni continui, essendo detta azione di compenso soggetta a prescrizione. Art. 685.

LIBRO III.

Delle Servitù stabilite per fatto dell' Uomo.

OSSERVAZIONI

Ponno i proprietarj convenire ogni sorta di servitù prediali, purchè non siano contrarie in alcun modo all'ordine pubblico, escluse però le personali sì attive, che passive, e le miste, che come si è osservato nel saggio teorico, formavano la triplice divisione dei Romani. Queste Servitù prediali sono già quelle comprese nei due primi Libri.

Perciò le prime Tavole di questo terzo Libro dimostrano alcune Servitù in qualche aspetto diverso; ma sempre le prediali, siano urbane oppure rustiche, col confronto delle escluse: indi si passa alla divisione di tutte le Servitù prediali, dimostrando colle Tavole successive, quali sieno le urbane, e quali le rustiche pur dai Romani distinte (1); quali si denominino

(1) L. 2. ff *de Servit. praed. urb.*
L. 1. ff *de Servit. praed. rust.*

Servitù continue, e quali discontinue; quali si chiamino apparenti, e quali si dicano non apparenti. Poteva moltiplicarne gli esempi aggiungendo altre Figure dimostranti il diritto di un proprietario di trar pietre, sabbia, calce, e terra dal fondo altrui, col classificare tali servitù sotto la respettiva denominazione; ma le omisi per brevità, giacchè dipendendo da convenzione fra gli uomini, non abbisognano di maggiore spiegazione. Seguono le relative Figure.

LXXIX.

Benchè il proprietario O possa svodare il suo fondo direttamente sulla pubblica strada, che lo circonda, pure può convenire col proprietario P, di passare sul suo fondo pel cancello, e transito N.º 1, onde abbreviare la condotta de' buoi, e carri ad uso del di lui fondo dal medesimo alla strada N.º 2, e vicina borgata. Art. 686 (*II*).

LXXX.

Non può il proprietario Q imporre il peso personale, per convenzione a titolo di Servitù al proprietario R di aprirgli il cancello nel transito N.º 2 ad uso puramente personale per fare

una passeggiata o per portarsi all'inferiore borgata senza oggetti di benefizio del di lui fondo Q, mentre tal patto assumerebbe la natura di donazione a gratuito, o di locazione se fosse accordato il passaggio per una convenuta prestazione. Articolo suddetto.

LXXXI.

Non potrà convenirsi tra li due proprietarj S, T lo scarico N.º 3 dell'immondizie dell'interna cucina, od altre delle detta casa S sopra il fondo T, che non avendo altr' inferiori scoli resterebbero incassate portando puzza nelle case vicine N.º 4, come Servitù contraria alla pubblica polizia: e lo stesso procede per la costruzione di un cammino, o apertura di foro portante fumo in pregiudizio de' vicini proprietari. Articolo stesso.

LXXXII.

La Servitù di passaggio N. 5 che accorda il proprietario U sul proprio fondo al vicino proprietario Z, può essere determinata al transitare unicamente di giorno, e ad un passaggio unicamente di pedone per portarsi alla coltivazione del suo fondo Z, ed il titolo ne regola l'esercizio, e l'estensione. Articolo medesimo.

LXXXIII.

Similmente il proprietario A può lasciar fluire per convenzione le acque dell'acquedotto N.° 6 di una proprietà, a beneficio del fondo inferiore B in alcune determinate giornate ed anco ore, e se ne regola l'esercizio, e l'estensione in conformità del titolo stesso. Articolo surriferito.

LXXXIV.

Per la stessa identità di ragione il proprietario de'due fondi G può accordare lo stillicidio dalla sola parte che cade al N.° 7 dalla casa D, e ne regola la Servitù ed il patto tra li due proprietarj stabilito. Articolo stesso.

LXXXV.

La servitù di veduta a prospetto della loggia N.° 8, aperta per beneficio della casa F situata in città verso la corte cinta di muro della vicina casa E si denomina Servitù urbana. Art. 687.

LXXXVI.

La veduta a prospetto N.° 9 della casa esistente nel fondo G verso il fondo H, benchè sia situata in campagna, si denomina egualmente Servitù urbana (*mm*). Articolo suddetto.

LXXXVII.

L' acquedotto N.° 2 intermedio alli due fondi I, L, che tramanda l' acqua all' irrigazione del detto fondo L, e per uso del detto terreno si chama servitù *rustica.* Articolo stesso

LXXXVIII.

Lo stillicidio N.° 3 nella casa M , che cade nel fondo N sia posta in città, o in campagna, costituisce la servitù denominata *continua*, per la cagione che la caduta di dette acque è o può essere continuata senza che sia necessario un fatto attuale dell' uomo, come di egual natura sono le Servitù di prospetti, di acquedotti, ed altre di simile specie. Art. 688 (*nn*).

LXXXIX.

Per contrario le Servitù di passaggio al N.° 5 dal fondo P, al fondo O, e di attingere acqua alla fontana N.° 4 situata nel detto fondo O, si denominano *discontinue* perchè richiedono un fatto attuale dell' uomo per essere esercitate. Articolo suddetto.

XC.

Eguale denominazione si applica alla Servitù del fondo R soggetto al pascolo, ne' tempi determinati dalle Leggi di Polizia rurale, delle bestie del vicino proprietario Q. Art. stesso.

XCI.

La porta N. 6, che dalla casa S svoda nel vicino fondo T, si denomina Servitù *apparente*, perchè da se stessa nella sua apertura esteriormente si manifesta. Art. 689 (*oo*).

XCII.

La stessa decisione procede rapporto alla finestra N.° 7 aperta nella casa U a prospetto verso il fondo Z. Art. suddetto.

XCIII.

Parimenti l' acquedotto N.° 8 proveniente dal fondo A, ed intermedio tra questo, ed il fondo B, attraversante la strada, e fluente all' irrigazione dello stesso B, si denomina Servitù *apparente*, perchè si dimostra coll' o-

pera della sua costruzione: e tali pure saranno tutte le altre Servitù, che si manifestassero con opere esteriori simili a questa, ed alle due superiori figure, come lo stillicidio ed altre. Articolo suddetto.

XCIV.

La Servitù poi a peso del fondo D di non fabbricare contro la faccia della casa C, la di cui faccia oscurerebbe, o diminuirebbe le sue luci, e la salubrità dell'aria, che per mezzo di queste riceve, consistendo questa specie di Servitù in una proibizione non portante alcun segno visibile della sua esistenza, si nomina Servitù *non apparente* Art. suddetto.

XCV.

Così il padrone della casa F, a cui fosse vietato di alzarla in pregiudizio della vicina casa E, soffre una Servitù passiva *non apparente*. Articolo suddetto.

XCVI.

Egualmente la proibizione di aprire fori, o

finestre a prospetto nel muro G verso il giardino dell' altro proprietario H dicesi Servitù *non apparente*: e si deciderà in egual modo di altre servitù simili alle dimostrate in queste tre figure. Articolo surriferito.

LIBRO IV., E V.

Come si costituiscano le Servitù, e dei diritti del Padrone del fondo dominante, ed in qual modo si estinguono.

OSSERVAZIONI

Dopo che si è trattato delle tre specie di Servitù prediali è troppo naturale che debba conoscersi come si possano queste acquistare, e come cessino, o si estinguano.

Nel seguente IV. Libro non faccio che ripetere delle Tavole dimostrative di varie Servitù in generale per comprovare, e rischiarare col caso pratico la teoria dei mezzi di poterle acquistare. Già questi sono indicati nel saggio teorico, e basta farne il confronto colle tavole, a cui aggiungo a questo IV. Libro altre Tavole dimostranti i diritti del padrone del fondo dominante, che hanno per naturale confronto i doveri del proprietario del fondo serviente senza moltiplicare altre divisioni che

alle volte di troppo rendono oscura, o almeno più difficile l'intelligenza delle materie.

Se per titolo, o per prescrizione, o per destinazione del padre di famiglia si acquistano le Servitù, ed il modo di usarle, in egual modo si ponno far cessare ed estinguere.

Due casi per altro vi si aggiungono l'uno dipendente dal fatto dell'uomo, o dalla Legge per la riunione in una sola persona dei due fondi dominante, e serviente per convenzione testamento, o per successione intestata; l'altro per casi eventuali, o per fatto pubblico.

Tutto è compreso dall' ultimo V. Libro, nelle ultime tavole del quale si riconosceranno alcuni casi, ne' quali non può aver luogo la prescrizione. Seguono le Tavole di questi due Libri.

Figura XCVII.

Quegli che possede la Servitù attiva esistente al N.° 9 nella sua casa I, a prospetto verso il contiguo fondo L serviente, che chiamasi Servitù *continua*, ed *apparente*, può averla acquistata tanto col mezzo di un titolo, quanto in forza di prescrizione pel possesso d'anni trenta. Articolo 690.

XCVIII.

La Servitù *continua non apparente* della proibizione di fabbricare nel fondo N in faccia del muro N.° 1 della casa M, non potendo esser soggetto a prescrizione acciocchè non è visibile, non può acquistarsi che col mezzo di titolo. Articolo 691.

XCIX.

Le Servitù *discontinue* dimostrate anco dalla Figura LXXXIX. benchè apparenti non possono stabilirsi, che col mezzo di titolo per la natural ragione, che la prescrizione esige un possesso continuato, e non interrotto, che non può esservi nelle Servitù *discontinue*, come la Servitù di passaggio al N.° 2 sopra il fondo P. Articolo suddetto (*pp*).

C.

La servitù *discontinua* di attingere l' acqua al pozzo N.° 3 situato nel fondo Q senza alcun segno di sentiere, che dal fondo R porti al detto pozzo, per la qual esteriore mancanza può dirsi ancora Servitù *non apparente* non essendo suscettibile di prescrizione per le due

ragioni dimostrate nelle due superiori Figure, non può acquistarsi, che mediante titolo. Art. suddetto.

CI

Benchè neppure il possesso immemorabile basti a stabilire le Servitù *continue non apparenti e discontinue*, ad eccezione di questa massima generale, se il proprietario del fondo S, che possede il diritto di mandare al pascolo le sue bestie sul fondo del suo vicino T, ne fosse in possesso per tanto tempo per quanto secondo le usanze o regolamenti dei paesi le Servitù di questa natura potevano in tal modo acquistarsi, in tal caso la Servitù discontinua posseduta dal proprietario S non può attualmente impugnarsi Articolo suddetto.

CII

In egual modo si risolve il caso della Servitù *continua non apparente* a peso del proprietario U padrone del muro N.º 4, che non può esigerlo a maggior altezza in pregiudizio dei diritti del vicino Z. Art. suddetto.

CIII.

Se due Servitù apposte a beuefizio del fondo A dominante cioè dello stillicidio N.° 5 che cade sul fondo B serviente, e della loggia N.° 6 di veduta a prospetto parimente verso detto B, Servitù *continue* ed *apparenti* costituite dal padre di famiglia nel tempo, ch'esso era proprietario d'ambi li fondi A, e B, devono conservarsi, tenendo luogo di titolo la sua destinazione. Art. 692, 693 (*qq*).

CIV.

Se non fosse poi provato dal pretendente il diritto della Servitù N.° 7 goduta dalla casa G, ed a peso del diviso fondo D, che detta apertura o finestra fu formata da colui ch'era proprietario di tutti due i fondi C, D, non avrebbe luogo detta Servitù, salvo sempre se derivasse o d'altri titoli, o da prescrizione. Articoli suddetti.

CV.

La destinazione del padre di Famiglia della Servitù di attingere acqua alla fonte N.° 8

esistente nel fondo G, ed a benefizio del fondo H, non tiene luogo di titolo ancorchè si provi che li due fondi erano di proprietà di lui solo, essendo questa nella classe delle Servitù *discontinue*, e che poteva essere stata naturalmente introdotta senza che il padrone d' entrambi i fondi avesse intenzione di costituire una Servitù. Articolo suddetto.

CVI.

Benchè le due contigue case marcate colle Lettere I, L, fossero di un solo proprietario, non si può ritenere per Servitù *non apparente* la minor altezza della casa L, ora divisa dalla I, che ne vieti la fabbrica a maggior altezza perchè ciò può essere derivato dal suo capriccio, o dal minor bisogno nel fabbricarla e non da intenzione di costituire una Servitù di proibizione d' un maggior alzamento. Articolo suddetto.

CVII.

La Servitù di prospetto N.o 9 attiva pel fondo M, e passiva pel contiguo N., ch' erano ambi posseduti da un solo proprietario, continua ad esistere tanto attivamente che passi-

vamente, ancorchè alienato uno di essi, qualora il contratto non contenga patto contrario. Articolo 694 (*rr*).

CVIII.

Il proprietario delli fondi O, che gode il transito N.° 1 a traverso del fondo P, mancandogli il titolo costituente tale Servitù di passaggio che non può acquistarsi colla prescrizione a senso degli Articoli 688 e 691 e Figura LXXXIX e XCVIII, salva la modificazione del detto Art. 691, e Figura relativa CI, non può formarne un titolo che per convenzione col padrone del fondo P serviente, che riconosca e confermi tale Servitù. Articolo 695.

CIX.

Il possessore del fondo Q, che gode la Servitù attiva di cavar acqua dal pozzo N.° 2 esistente nel fondo R, ha in conseguenza il diritto di transitare per il fondo R, fino al detto pozzo necessariamente per usarne. Art. 699 (*ss*).

CX.

Il diritto di passaggio che possede il Padrone del fondo S per il portone chiuso a cancello N.° 3 di ragione del conterminante proprietario T, porta seco necessariamente il diritto di possedere anco le chiavi di detto cancello o il dovere al padrone del fondo T di lasciarlo aperto agli usi del detto suo vicino. Articolo suddetto.

CXI.

Il diritto di prospetto del fondo U mediante la finestra N.° 4 verso il fondo Z porta di conseguenza la proibizione al proprietario di detto fondo serviente di non poter fare alzamenti o piantagioni o costruire altre opere che ne impediscano la sua veduta: salvo ciò ch' è permesso di fare nelle legali distanze, come si è dimostrato. Articolo suddetto.

CXII.

Il padrone del fondo B, a cui è dovuta la Servitù del vaso N.° 5 conducente le acque di sua irrigazione, scavato per mezzo del fondo

A del vicino proprietario, ha il diritto di farlo curare e di fare le necessarie operazioni pel sostenimento delle ripe, onde non venga impedito o ritardato il corso delle acque ai suoi usi. Articolo 697 (*tt*).

CXIII.

Similmente il proprietario del fondo D che ha il diritto di ritrarre le acque dal fosso del suo vicino C, mediante il ponte N.° 6 attraversante la strada che divide li due fondi, può fare tutte le opere necessarie per la conservazione del medesimo. Articolo suddetto.

CXIV.

Procede la medesima decisione quanto al passaggio N.° 7 costituito sul fondo E a benefizio del fondo dominante F, che ha diritto di mantenerlo onde usarne; ma sempre, tanto ne' casi dimostrati nelle superiori due Figure che in questo ed altri simili, a sue spese, e non del proprietario del fondo serviente. Articolo 698. (*vv*).

CXV.

Se poi pel titolo costituente la Servitù dello stillicidio N.° 8 cadente dalla Casa G nella corte della casa H, fosse tenuto il proprietario del fondo serviente H alle spese necessarie per lo scolo delle dette acque piovane, onde rimanendo stagnanti non pregiudichino il muro vicino della casa dominante G, in tal caso deve il proprietario del fondo serviente sottostare alle dette spese, e può esserne obbligato. Art. suddetto.

CXVI.

Nel caso per altro che il proprietario L, a cui è dovuta la restaurazione per qualche titolo del muro comune col proprietario I, marcato N.° 9 che sostiene l'alzato della casa N.° 1, volesse liberarsi da tale spesa, può farlo con abbandonare la sua porzione di muro serviente al proprietario della casa serviente. Articolo 699 (*uu*).

CXVII.

Egual diritto compete al proprietario M, che fosse tenuto a riattare il transito N.° 2 esi-

stente sul suo fondo serviente al proprietario dominante ad oggetto di liberarsi dalla spesa del riattamento. Articolo suddetto.

CXVIII.

Essendo diviso il fondo dominante O, P, Q, che ha la Servitù attiva dell'ingresso, e regresso pel portone N.° 3 di ragione del proprietario R, gedono i tre proprietarj O, P, Q, un egual diritto di Servitù senza che si possa in modo alcuno rendere più gravosa la condizione del fondo R serviente. Art. 700 (*xx*).

CXIX.

Lo stesso procede per i proprietarj della casa divisa in S, T, U, nell'uso della scala N.° 4 di ragione del proprietario Z, non potendo essere di alcuno delli tre, che godono la Servitù, in modo alcuno alterata in suo pregiudizio. Articolo suddetto.

CXX.

Anco li compatroni A, B, C, che hanno il diritto di passare per mezzo del fondo D non

ponno alterare la località del loro passaggio, ma debbono usarne nel medesimo sito N.o 5. Articolo suddetto.

CXXI.

Il proprietario del fondo serviente F, che è tenuto a prestare la Servitù di passaggio sì di giorno, che di notte al proprietario del fondo E pel suo cancello N.o 6 onde portarsi alla strada N.o 7, non può in tempo di notte tenerlo chiuso a chiave, onde scemare l'uso della Servitù in pregiudizio del fondo E dominante, Art. 701, a somiglianza delle Figure III, IV, V, VII, VIII, nelle quali si è dimostrato che neppure il proprietario del fondo dominante può diversificarne il sito, accrescerla, e renderla più gravosa, ne d'impedirne l'uso, o diminuirlo (*yy*).

CXXII.

Il proprietario del fondo H, che è soggetto alla Servitù del transito a benefizio del proprietario G sopra il ponte N.o 8, che esso proprietario H ha debito di mantenere a titolo di Servitù a traverso del suo fosso intermedio

non può levare detto ponte in pregiudizio del fondo G col rendergli più incomodo il passaggio. Art. suddetto.

CXXIII.

Quegli, che possede il fondo I, e che deve soggiacere alla Servitù del passaggio dell' acque irrigatorie del fondo L col peso di mantenere il fosso, e la solita fluizione delle acque, non può variare lo stato del fosso stesso col distruggere le sue sponde di Muro N.° 2, e sostituirvi la piantagione di siepe N.° 3, operazione, che rallentando co' rami, e radici, e colla cadente terra delle ripe il corso delle acque, ne diminuirebbe l' uso in pregiudizio del fondo L. Art. suddetto.

CXXIV.

Il diritto di attinger acqua, che ha il padrone del fondo N al pozzo N.° 4 della casa del proprietario M. Servitù originariamente in tal situazione stabilita, non può essere trasferito all' uso dell' altro pozzo N.° 5 costrutto nella corte del detto fondo M col mezzo del transito N.° 6, che renderebbe più incomodo l' esercizio di tal Servitù. Art. suddetto.

CXXV.

La Servitù di passaggio, che gode il proprietario O di portarsi alla Chiesa situata nel fondo P per comodo de' suoi coloni mediante il transito N.° 7, non può esser transferita all' uso del passaggio N.° 8 che mette nell' inferiore strada, sito diverso dal sito originario, perchè egualmente renderebbe più incomodo l' esercizio della Servitù. Art. surriferito.

CXXVI.

Il padrone della casa Q non può nel suo interno essere obbligato a traslatare il cammino N.° 1 appoggiato al muro di ragione del suo vicino R colla costruzione di altro cammino N.° 2 nell' inferiore sottoposto piano, perchè si trasferirebbe la Servitù in sito diverso da quello, in cui fu originariamente stabilita· Articolo suddetto, salvo anzi il diritto di costruirne uno nuovo previe le avvertenze della Figura LVIII.

CXXVII.

Nulla dimeno se il proprietario S del fon-

do serviente risentisse maggior pregiudizio dal corso del torrente al punto N.° 3 in modo che le acque sormontassero ad irruzione del suo fondo rendendogli più onerosa la Servitù, può offrire al proprietario T del fondo dominante di formare il fosso ossia vaso N.° 4 egualmente comodo per l' esercizio de' suoi diritti, nè questi potrà ricusarlo. Art. suddetto.

CXXVIII.

Egualmente il proprietario U, ad oggetto di poter fare delle utili riparazioni colla costruzione di siepe nel fosso intermedio al suo fondo per impedire l' irruzione delle acque nel punto del transito N.° 5 può offrire al proprietario Z il passaggio N.° 6, che con egual comodo porta sulla pubblica strada, nè questi potrà ricusarlo. Articolo suddetto.

CXXIX.

Parimenti il proprietario B del fondo serviente, a cui fosse divenuta più onerosa la servitù dello stillicidio N.° 7 della casa A del suo vicino cadente nell' orto del primo, o che a causa di tale stillicidio non potesse fare le

utili riparazioni a' suoi muri, e casa, potrà offrire di far cadere medianti trombe, che raccolgano le acque portandole fino al punto, sopra la sua corte pure al N.° 8 sito di suo minor danno, ed egualmente comodo al fondo dominante. Art. suddetto.

CXXX.

Il possessore della Casa C, che ha la veduta a prospetto verso il fondo D per la finestra con inferriata fissa, non potrà usarne, se non secondo il suo titolo, nè potrà conseguentemente rendere più onerosa la Servitù del fondo serviente D, col levare la detta inferriata, o coll' allargarne i cancelli di ferro della medesima. Art. 702 (zz).

CXXXI.

Quegli, che nel suo fondo F possede il diritto dello stillicidio N.° 1 cadente nel fondo del suo vicino E, non può formarne un altro col mezzo dell' altra tromba posta nel suo fondo dominante al N.° 2; ma deve usarne nel medesimo sito al N.° 1 secondo il primitivo suo titolo. Articolo suddetto.

CXXXII.

Per la stessa ragione neppure il proprietario del fondo G potrà innovare cosa alcuna nel fondo serviente H, e perciò non potrà tagliare i rami degli alberi N.° 3 laterali al passaggio N.° 4 che porta sulla pubblica strada per renderselo più comodo, onde transitare con estraordinario carico come al N.° 5, innovazione che renderebbe più onerosa la condizione del fondo serviente H. Art medesimo.

LIBRO V.

In qual modo si estinguano le Servitù

Figura CXXXIII.

Cessa la Servitù del passaggio N.° 6 che possedeva il proprietario I, stanti le rovine N.° 7 della torre caduta N.° 8, che hanno ridotto il transito per il fondo L serviente in stato tale di non poterne più usare. Articolo 703 (*aaa*).

CXXXIV.

Non può più aver luogo la Servitù di passaggio a benefizio del fondo N, pel transito N.° 9, sul fondo del vicino M per l' irruzione fatta dal superiore torrente N.° 1, che profondando il fondo M, rese impossibile il servirsi di detto passaggio. Art. surriferito.

CXXXV.

Ridotto in stato tale il transito N.° 2, per il portone, e cancello N.° 5, che era in diritto di usare il proprietario del fondo P, per cui ora non può usarne atteso l' impedimento dei materiali del caduto muro maestro della casa O, rientra ne' suoi diritti, ed uso il proprietario P, nel caso di rifabbrica di detta casa con il ristabilimento di detto passaggio in modo di poter nuovamente servirsene; il che avrà luogo anco per i casi dimostrati nelle due precedenti Figure, e simili; salva sempre l' eccezione della prescrizione contemplata nelle Figure che succedono. Art. 704 (*bbb*).

CXXXVI.

Se il proprietario della casa Q dominante divenisse padrone in forza di successione, di titolo d' acquisto, o d' altro, del fondo R serviente, la Servitù della veduta a prospetto della loggia N.° 4 cessa immediatamente sotto il nome di Servitù, non essendo suscettibile un tale diritto nello stesso fondo posseduto da un solo proprietario per la massima, che le

Servitù sono sempre a peso del fondo d' un altro possessore. Art. 705 (*ccc*).

CXXXVII.

Si estingue parimenti la Servitù goduta dal proprietario S, di far passare le sue acque col mezzo del canale N.° 6, a traverso, e sopra il fosso N.° 7 fluente all' irrigazione del fondo T, tosto che l' uno o l' altro divenisse proprietario solo di tutti essi fondi, o tutti passassero in altro solo possessore. Art. suddetto.

CXXXVIII.

Il diritto di passaggio, che spettava al proprietario Z, pel fondo del suo vicino U al N.° 8, cessa, e resta estinto qualora pel corso di anni trenta non sia stato usato. Art. 706 (*ddd*).

CXXXIX.

È prescritto pure il diritto della Servitù *discontinua* di attingere acqua al pozzo N.° 9 situato sul. fondo B, se il proprietario A avesse cessato dall' usarne pel corso di anni

trenta, rispettando la siepe frappostavi parimenti, al N.º 9 dal proprietario B, all'esercizio di tale diritto. Art. 707.

CXL.

Se la finestra N.º 1 del fondo C trovasi otturata dall'epoca di anni trenta, detta Servitù continua resta estinta a benefizio del fondo serviente D, per l'atto della fatta otturazione contrario all'uso di prospetto verso il detto fondo vicino. Art. suddetto.

CXLI.

Egualmente trascorsi anni trenta dal giorno in cui si è fatta l'otturazione del Proprietario E della finestra N.º 2 in grazia di cui era impedito per titolo costitutivo detta Servitù l'alzamento sopra il muro divisorio comune N.º 3 col vicino proprietario della casa F, resta prescritta detta Servitù *continua non apparente* e potrà detto proprietario F alzar la sua casa appoggiando, ed immettendo le travi in esso muro colle discipline delle Figure XXX. e XXXIV, dimostrate nel Libro secondo. Art. suddetto (*eee*).

CXLII.

Anco se il trasporto dello stillicidio N.° 4 che dalla Casa del proprietario G cadeva nel fondo H, fosse stato eseguito dall' epoca di anni trenta col sostituirvi la tromba N.° 5, che manda le acque piovane sulla pubblica strada, resterebbe prescritto il diritto di rimetterlo nel modo primitivo a peso di detto fondo H. Articolo 708.

CXLIII.

Appartenendo alla Casa L il pozzo N.° 6, ed il diritto di attingervi acqua alle case dominanti I, M, N, O, l'uso fattone da uno di essi proprietarj impedisce la prescrizione riguardo agli altri tre. Art. 709 (*fff*).

CXLIV

Così se fra li compossessori delle Case P, Q, R dominanti, che hanno il comune passaggio per la corte N.° 7, e portone N.° 8, appartenente alla casa S serviente, ne fosse uno contro cui non avesse potuto decorrere, la prescrizione (come un minore), non resta estinta la Ser-

vitù in pregiudizio degli altri due, anco se per essi fossero trascorsi gli anni trenta dal giorno in cui avessero cessato di usarlo: ma questi pure conservano il loro diritto. Art. ultimo 710 (*ggg*).

NOTE ADDIZIONALI

(*a*) Concorda la Legge 1. § 1, 6. 10. 13. 14. 15. 21. 22. 23. L. 2. L. 3. prin. ff. de aqua et acquae pluviae Arcendae.

(*b*) Concorda L. 1. § 11. L. 8. 9. 10. 11. 21. 26. ff. de Aqu. et Aquae pluv. Arcend. L. 4. ff. de Aqua quotid. et aestiva; L. 10. ff. si Servit. vind.

(*c*) È da avvertirsi che secondo il diritto Romano la prescrizione si acquista nello spazio di 10 Anni fra i presenti e 20 fra gli assenti: come pure è da osservarsi, che se si tratta di acque, le quali naturalmente, e senza l'opera dell'Uomo abbiano il loro scolo nel fondo vicino, può il Padrone del fondo, da cui tali acque derivano, impedire lo scolo delle medesime, ancorchè abbia privato con ciò il vicino di una qualche utilità, nè il vicino può addurre alcuna prescrizione anche immemorabile, perchè trattasi di cose facoltative in cui non ha luogo prescrizione alcuna *L.* 1. § 21. *ff. de Aqua et Aquae pluv. Arcend.*

(*d*) Concord. Arg. L. 14. in fine ff. quemand. serv. amitt. L. 12. ff. de religios. § ult. inst. de his qui sunt sui vel ali. juris *L.* 13. § 1. *L. ff. commun. praed.*

(*e*) *Concord. L.* 1. *L.* 3. *ff de Aqua quot. et Aest.*

(*f*) *Vedi tutto il titolo dei Digesti de aqua quotid. et Aestiva.*

(*g*) Concorda § 12. inst. de rerum divis. L. 39. ff. ad L. Aquiliam I. 3. § 1. L. 1. ff de Adqu. rer. dom. L. 16. ff de Servit.

se il muro è comune *pro diviso* niun proprietario può erigervi sopra alcun edifizio, il quale non sia ugualmente comune come il muro. *L.* 28. *ff. comun divid. L.* 2. *prin. L.* 16 *cod. de rei vind. L.* 13. *ff. de serv. praed. Urb. L.* 25 § 1. *L.* 27. § *fin. ff. esd. L.* 28. *ff. de Adq. rer. dom.* § 29 *et* 30. *instit. de rerum divis.* Ciò non ostante se un compadrone avrà fabbricato con scienza e pazienza dell' altro sopra un muro fra di loro comune pro diviso, oltrepassando la propria metà, avrà diritto il padrone, che avrà ciò sofferto non di far demolire il fabbricato, ma soltanto ad una indennizzazione: che se avrà dissentito può far rimettere le cose nel suo primo stato *L.* 28 *ff. comun. divid.*

(*p*) Niun comproprietario può rifare, inalzare o demolire il muro comune senza necessità *L.* 8. 26. *ff. de Servit. praed. Urb. sunct. L.* 12. *ff. comm. divid. L.* 35. *L.* 36. 37. *ff. de damno infecto.*

(*q*) Vedasi la nota all' Art. precedente.

(*r*) Si veda la nota all'Art. 658.

(*s*) Secondo il diritto Romano non può un comproprietario di un muro comune fare alcun incavo, o un opera qualunque sul medesimo contro il divieto dell' altro compadrone *L.* 11. *ff. si serv. vend. L.* 28 *ff. comm. divid. L.* 27. *ff. de Serv. Urb. L.* 3. *L.* 19 *ff. eod.*

(*t*) *Concord. Arg. L.* 28. *L.* 32 *L. L.* 37. 39. *ff. de damn. infecto.*

(*v*) Si vedano le Leggi citate nell' Art. precedente.

(*u*) Concord. L. 20 § 2 L. 31 L. 33. ff. de Servit. praed. Urb. osservando però che sebbene sia spirato il tempo della prescrizione, ciò non ostante ricostruendosi l' Edifizio si rinnova la Servitù; L. 14. *ff. quemad. Serv. amitt. L.* 35. *ff. de Servit. praed. rust. Arg. L.* 18. § *ult. ff. eod.* Imperocchè siccome il Padrone dell' Edifizio dominante non ha diritto di costringere il padrone del fondo serviente a ricostrui-

(*ff*) Concord. L. 12. § 3. cod. de aed. privat. = Bisogna osservare però, che secondo il diritto Romano può il vicino inalzare un muro o un edifizio qualunque, e togliere così la luce alle finestre del vicino, poichè ad ognuno è lecito di costruire nel suo quello che vuole *L.* 18. § 5. *ff. si Servit. vind. L.* 9. *ff. de Servit. præd. Urb. L.* 26. *ff. de damno inf. L.* 1. *L.* 8. *L.* 9. *Cod. de* Servit. e se il Padrone delle finestre non vuol ciò conviene che acquisti dal vicino la Servitù chiamata *ne luminibus officiatur* ; *L.* 4. *L.* 15. 17. *prin. et* § 1. *L.* 23. *ff. de Ser. præd. Urb.*

(*gg*). Secondo il Gius. Romano niuno ha il diritto di far cadere le Acque dal proprio tetto nel fondo del vicino se non vi è la Servitù chiamata *stillicidii recipiendi* se trattasi di acqua che cada a goccia, ovvero la Servitù *fluminis recipiendi*, se l'acqua cadeva raccolta in molta copia, e con impeto § 1. *inst. de Servit. præd. L.* 2. *L.* 20. § 2, 3, 4. 5. 6. *L.* 21. *ff. de Serv. præd. Urb. L.* 16. *si Servit. vind.*

(*hh*). Concord. Arg. L. 11 ff. de religios. L. 1. § 2. et 3. ff. si usufruct. petat. l'ult. ff. de Servit. praed. Urb. L. 22. § 3 ff. fam. emasc.. L. 44. § ult. ff. de Legat. 1.

(*ii*) Quando è stabilita una Servitù su di un fondo ogni parte, ogni gleba di esso è affetta a questo peso *L.* 13. § 1. *L.* 21. *L.* 23. § *ult. ff. de Servit. præd.*

(*kk*) Concord. L. 9. ff. de Servit. L. 20. § 5. ff de Servit. praed. Urb. L. ult. ff. de Aqua quot. aest.

(*ll*) Concord. L. 1. § 1. L. 6. prin. L. 8. L. 16. ff. Comm. praed. 3. instit. de Servit. L. 13. § 2. ff. de Servit. praed. rust. L. 19. ff. de usuf. et quemad L. 13. ff. de Servit. L. 23. ff. de Servit. praed. rusti L. 4. § 1. ff. de Servit. L. 7. ff. *quæmad. Serv. amitt.*

(*mm*). Le servitù secondo il Gius Romano desumono la denominazione dalla qualità del fondo dominante. Se il medesimo è urbano la Servitù è urbana, se è rustico, la Servitù

è rustica, talchè una stessa specie di Servitù talora è urbana e talora è rustica, secondo che il fondo dominante, quello cioè cui è dovuta la Servitù, appartiene all'una o all'altra specie di fondi, lo chè si ravvisa nella *Servitù altius tollendi, proisciendi. L.* 20. *ff.* § 1. *ff. de Servit. præd. Urb. L.* 11 § 1. *ff. de publ. in rem. Act. L.* 2. *ff. de Servit. præd. Urb. L.* 2. *ff. de. Servit. præd. rust.*

(*nn*) A tutto rigore la Legislazione Romana non conosceva le Servitù continue, e discontinue nel senso dell'Art. 688 del Codice Francese, mentre non desumeva il punto di differenza dalla natura delle Servitù, ma bensì dal titolo che ne regolava l'esercizio, ond'è che chiamava discontinua la Servitù di condurre l'acqua, se l'esercizio era stato ristretto soltanto alla stagione d'Estate di cadaun anno, oppure concesso alternativamente ogni anno, ovvero ogni mese, ma non ogni giorno, ne ogni ora.

La pratica però ha introdotta la distinzione fatta dall'Art. 688 del Codice Francese.

(*oo*) Concord. § 1. inst. de Servit. praed. L. 33. ff. de Servit. praed. Urb. L. 242. ff. de Verb. signif. L. 3 prin. ff. de Servit. praed. rust. L. 2. ff. de Servit. praed. Urb.

(*pp*) In pratica è stabilita la massima che le Servitù discontinue non si acquistano ehe con la prescrizione centenario, o immemorabile ed è fondata specialmente nella *L.* 1 § *ult. ff. de Aqua et aqua pluviae arcend.* ciò però deve intendersi nella mancanza assoluta di titolo.

(*qq*) È contrario al disposto di quest'articoli il tenore della L. 5. princ. ff. si usuf. petat. L. 26. L. 30 ff. de Servit. praed. Urb. L. 27. L. 33 in fin. ff. de Servit. praed. rust. L. 7. L. 10. in fine ff. Comm. praed. L. 1 ff. quemad. Servit. amitt. L. 116. § ult. ff. de Legat. 1.°

(*rr*) Vedi le leggi citate al § 103.

(*ss*) Concord. la legge 10. ff. de Servit. L. 3. § ult. L. 15.

ff. de Servit. praed. rustic. L. 20. § 1. ff. de Servit. praed. Urb. L. 3. § pen. de Aqua quotid. et aestiva L. 40. §. 1 ff. de Contr. empt. L. 11 ff. de Aqu. et Aqu. pluv. arcend. L. 4. § 5. ff. si Servit. vind. L. 11. prin. et. § 1. ff. Commun. praed. L. 1. § ult. L. 3. ff. de rivis.

(*tt*) Concord. L. 1. 3. 4. e 5. ff. de itin. Act. priv. L. 1. § 6. 7. 8. 9. ff. de fonte L. 1. princ. et § 1. ff. de Cloacis.

(*vv*) Concord. L. 6. § 2. ff. si Servit. vind. L. 15. § ff. de Serv.

(*uu*) Concord. L. 48. prin. L. 64. 65. princ. ff. de usuf. et quemad. quis utat. et fruat L. 6. § 2. ff. si Servitus vindicetur.

(*xx*) Concord. L. 17. ff. de Servit. L. 4. § 3. L. 6. § 4. ff. si Servit. vindicetur.

(*yy*) Concord. L. 9. ff. de Servit. L. 20. §. 3. et 4. L. 31 ff. de Servit. praed. Urb. L. 13. § 1. ff. de Servit. praed. rust. L. 1. § 15. L. ultim. ff. de Aqua quot. et Aést. L. 14 ff. de Op. Novi Nuncj. L. 2. pen ff. de Releg. et sumpt. funerum.

(*zz*) Concord. L. 5. in. inf. L. 24. L. 29. ff. de Servit. praed rust. L. 9. ff. de Serv. L. 20. § 5. L. 1. § 15 et 16. L. ult. ff. de Aqua quot. et aest.

(*aaa*) Concorda L. 14. 15. ff. quemad. Servit. amitt. L. 23. L. 24. ff. quib. modis usuf. amittatur.

(*bbb*) Concord. L. 20. § 2. L. 31. 33 ff. de Servit. praed. Urb. L. 35. ff. de Servit. praed. rust. L. 14. 18. § ult. ff. quemad. Servit. amitt.

(*ccc*) Concord. L. 1. ff. quemad. Servit. amitt. junct. L. 5. prin. ff. si usuf. pet. L. 26. L. 30 de ff. Servit. praed Urb. L. 27. L. 33. in fin. ff. de Servit. praed. rust. L. 7. L. 10. in fin. ff. Comm. praed. L. 116. § ult. ff. de Legat. 1.°

(*ddd*) Secondo il Gius Romano le Servitù si estinguono col non uso pel corso di dieci anni fra i presenti, e venti fra gli

assenti *L.* 3. § *ult. ff. de usurp. et usucap. junct.* L. *penult. Cod. de Servit. et Aqua.*

(*eee*) Secondo il diritto Romano la prescrizione nelle Servitù rustiche comincia dall'ultimo Atto dell'esercizio, e nelle Urbane non incomincia se non dal momento, che il Padrone del fondo serviente aveva esercitato qualche Atto contrario alla Servitù e tendente a vendicare la libertà dei fondi. *L.* 6. *L.* 7. *ff. de Servit. praed. Urb. L.* 18. § 2. *ff. quemad. Servit. amitt. L.* 3. *Cod. de Servit. et Aqua.*

(*fff*) Concord. L. 5. L. 12. L. 16. in Med. L. 20 21. 22. 23. 24. ff. quemad. Servit. amitt. L. 1. § 7. L. 3. § 4. et 7. ff. de itin. actuque p rivato.

(*ggg*) Concord. L. 10. in prin. ff. quemad. Servit. ammitt.

INDICE

LIBRO. I.

Delle Servitù derivanti dalla situazione naturale dei Luoghi.

DIMOSTRAZIONI

LIBRO II.

Delle Servitù imposte dalla Legge

DIMOSTRAZIONI

LIBRO III.

Delle Servitù stabilite per fatto dell' Uomo.

DIMOSTRAZIONI

LIBRO IV. e V.

Come si costituiscano le Servitù, e dei diritti rispettivi dei proprietarj dei Fondi dominanti, e servienti ed in qual modo si estinguano

DIMOSTRAZIONI

LIBRO V.

In qual modo si estinguano le Servitù

DIMOSTRAZIONI

Fine delle Servitù prediali, e della seconda Parte.

I
A
3
B
II
C
4
D

III

IV

V
1
2
2
3
L
VI
4

VIII

IX

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

3

N

XXVIII.

XXIX

XXX

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV
6
XXXVI
7
8

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

XLVI

XLVII
XLVIII

LI

LII

LIII
5
5
LIV
6
6
P

LV
LVI
g
V

LVII

Z

LVIII

2

LIX

LX

LXI

LXIII
N
N
LXIV
Q
P

LXV

R

LXVI

LXVII

LXVIII

LXIX

LXX

LXXI

LXXII

LXXIII

LXXIV

LXXIII

LXXIV

LXXV

LXXVII

LXXVIII

LXXIX

O

P

1

2

Strada

LXXX

LXXXI

LXXXII

LXXXIII

LXXXIV

LXXXV
F
8
E
LXXXVI
G
9
9

LXXXVII

I

L

LXXXVIII

3

M

N

LXXXIX
O
O
5
P
O
XC
Q
Q
R
Q

XCI

S

O

T

XCII

V

7

XCIII

XCIV

XCVI

XCVII

XCVIII

XCIX
O
P
Q
Strada pubblica
C
Q
R
3

CI

CII

CIII

CIV

CV

CVI

CVII

CVIII

CIX

CX

CXI

V

CXII

B

CXIII

CXV

G

8

H

CXVI

CXVII

CXVIII

CXIX

CXX

CXXI

CXXII

CXXIII
L
V
CXXIV
M
5

CXXV

CXXVI

CXXVII

CXXVIII

Strada pubblica

CXXIX

CXXX

CXXXI

CXXXII

CXXXIII
I
6
L
Strada pubblica
CXXXIV
M
9
Strada pubblica

CXXXVI

CXXXVII
S
S
CXXXVIII
Strada pubblica

CXXXIX

CXL

CXLI

CXLII

CXLIII

CXLIV